

**Regolamento
di applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR)**
(del 17 maggio 2005)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

Richiamati:

- la legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- l'ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR);
- la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LaLPAmb) del 24 marzo 2004, in particolare l'art. 4, ed il relativo regolamento d'applicazione (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005;
- la legge concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti (LACR) del 24 marzo 2004,

decreta:

Titolo I
Generalità

Scopo e campo di applicazione

Art. 1 ¹Il presente regolamento disciplina l'applicazione delle norme della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e della relativa ordinanza federale del 10 dicembre 1990 (OTR) nel settore della prevenzione e dello smaltimento dei rifiuti, nella misura in cui essa compete ad autorità o altri enti nel Cantone.

²Esso stabilisce inoltre le disposizioni di esecuzione delle norme del titolo V della legge cantonale di applicazione (LaLPAmb).

Titolo II
Autorità competenti

Dipartimento

Art. 2 Il Dipartimento del territorio (in seguito Dipartimento):

- a) allestisce il piano dei provvedimenti (piano di gestione dei rifiuti; art. 31 segg. LPAmb, art. 16 segg. OTR, art. 14 cpv. 2 lett. a LaLPAmb, art. 5 RLaLPAmb) e lo sottopone per adozione al Consiglio di Stato (art. 6 RLaLPAmb);
- b) rilascia le autorizzazioni di gestione delle discariche (art. 21 segg. OTR);
- c) coordina i rapporti con l'autorità federale.

Sezione protezione aria, acqua e suolo

Art. 3 ¹La Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (in seguito SPAAS) in generale:

- a) prende, nell'ambito di applicazione di questo regolamento, le decisioni non altrimenti attribuite per competenza ad altre autorità;
- b) fornisce ai Comuni, all'Azienda cantonale dei rifiuti (in seguito Azienda) e alle altre autorità e enti incaricati dell'esecuzione di compiti di applicazione la necessaria assistenza e consulenza, con facoltà di emanare apposite direttive.

²La SPAAS è in particolare l'autorità competente a:

- a) fornire informazioni e consulenza ai privati, alle autorità e enti sulle misure per evitare, ridurre e riciclare i rifiuti (art. 4 OTR, art. 3 cpv. 2 lett. b RLaLPAmb);
- b) allestire ed aggiornare l'elenco dei rifiuti (art. 15 OTR) e l'elenco delle discariche (art. 23 OTR) e a trasmetterli all'Autorità federale;
- c) rilasciare, mediante preavviso vincolante alla domanda di costruzione giusta la legge edilizia cantonale, l'autorizzazione di sistemazione ai sensi degli art. 21 ss. OTR;
- d) ordinare l'adozione delle misure necessarie per ristabilire il corretto funzionamento degli impianti di trattamento (art. 29, 42 cpv. 2 a 4 e 45 cpv. 2 e 3 OTR).
- e) autorizza l'incenerimento di rifiuti speciali negli impianti di incenerimento per rifiuti urbani (art. 40 OTR).

Ufficio della gestione dei rifiuti

Art. 4 L'Ufficio della gestione dei rifiuti (in seguito UGR):

- a) esamina la conformità con le norme della LPAmb e dell'OTR degli impianti di smaltimento e dei procedimenti in materia di prevenzione e smaltimento dei rifiuti, con facoltà di richiedere agli esercenti la presentazione di rapporti o perizie atti ad attestarla (art. 46 cpv. 1 LPAmb);
- b) assicura, in collaborazione con l'Azienda per quanto di sua competenza, la formazione tecnica del personale addetto agli impianti di trattamento dei rifiuti urbani (art. 5 OTR);
- c) esegue i controlli delle discariche, degli impianti di incenerimento dei rifiuti, degli impianti di compostaggio e del loro esercizio (art. 28, 42 cpv. 1 e 45 OTR), con facoltà di richiedere ai gestori la presentazione di rapporti o perizie atti ad attestarne la conformità (art. 46 cpv. 1 LPAmb) e di far capo a periti esterni, a loro spese;
- d) ordina a coloro che eseguono lavori di costruzione o demolizione la separazione in ulteriori categorie di materiali o rifiuti (art. 9 cpv. 2 OTR);
- e) ordina agli esercenti di aziende e ai proprietari di impianti di trattamento di accertare le possibilità di riciclare i loro rifiuti e di procedere al loro riciclaggio (art. 12 OTR), a loro spese;
- f) autorizza la fornitura e l'uso di prodotti e oggetti fabbricati a partire da rifiuti urbani separati meccanicamente (art. 14 OTR);
- g) autorizza il deposito in discarica di rifiuti e residui in conformità all'art. 53 lett. a OTR;
- h) emana le decisioni e autorizzazioni di cui all'Allegato 1 cifra 2 cpv. 6 e 7 e cifra 3 cpv. 2 e 3 OTR.

Titolo III

Smaltimento dei rifiuti

Sorveglianza dei Comuni

Art. 5 ¹I Municipi vegliano affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni.

²I Municipi ordinano la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi di ogni genere di rifiuti e materiali non autorizzati, il loro trattamento in impianti idonei e il ripristino del terreno.

Raccolta separata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali

Art. 6¹ ¹I Comuni sono tenuti ad organizzare la raccolta separata dei seguenti rifiuti (art. 6 e 8 OTR):

- ingombranti combustibili non riciclabili;
- carta e cartone;
- vetro;
- ferro minuto, latta ed alluminio;
- ingombranti metallici;
- rifiuti speciali come pile e batterie, vernici, colle, solventi e altri prodotti chimici;
- rifiuti soggetti a controllo come oli esausti (minerali e vegetali) e rifiuti di legno.

²I Comuni possono organizzare la raccolta separata dei seguenti rifiuti:

- tessili e scarpe;
- bottiglie per bevande in PET;
- rifiuti speciali come tubi fluorescenti;
- rifiuti soggetti a controllo come apparecchi elettrici ed elettronici e pneumatici fuori uso.

Obbligo di consegna all'Azienda cantonale dei rifiuti

Art. 6a² Riservate le disposizioni del diritto federale, tutti i rifiuti urbani non riciclabili, quelli ad essi assimilabili, nonché quelli artigianali e industriali comparabili per genere ai rifiuti urbani, siano essi detenuti da enti pubblici o da privati, devono essere consegnati all'Azienda cantonale dei rifiuti, secondo le modalità definite da quest'ultima.

Scarti vegetali

Art. 7 I Comuni sono tenuti ad organizzare la raccolta separata ed il compostaggio degli scarti vegetali non compostati dai privati (art. 7 OTR). Essi possono provvedervi in proprio, con altri Comuni o affidarne l'esecuzione a terzi, anche privati. Essi regolano il servizio nel loro regolamento (art. 17 cpv. 3 LaLPAmb).

Rifiuti edili

¹ Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 14.11.2008 - RU 2008, 657.

² Art. introdotto dal R 11.11.2008; in vigore dal 14.11.2008 - RU 2008, 657.

a) norme applicabili

Art. 8 I rifiuti edili devono essere raccolti in conformità all'art. 9 OTR e, per quanto possibile, riciclati; altrimenti, se soddisfano le esigenze di cui all'Allegato 1 cifra 12, devono essere depositati in discariche per materiali inerti.

b) discariche per materiali inerti

Art. 9 ¹L'autorizzazione di sistemazione di discariche per materiali inerti può essere rilasciata unicamente se la discarica ha un volume utile minimo di 100'000 mc. Nei comparti periferici del Cantone può essere rilasciata l'autorizzazione di gestione unicamente se la discarica ha un volume utile minimo di 10'000 mc (art. 31 OTR).

²Il PGR può fissare il comprensorio di raccolta (o bacino d'utenza) delle discariche per materiali inerti (art. 18 OTR).

c) tariffe di deposito

Art. 10 ¹Le tariffe di deposito sono fissate dal Dipartimento, sentito il gestore, nell'autorizzazione di gestione conformemente all'art. 15 cpv. 2 lett. h LaLPAmb.

²Il Dipartimento è autorizzato a procedere a controlli come pure a verifiche della contabilità di gestione.

d) tassa di pianificazione

Art. 11 ³ ¹La tassa destinata a finanziare la pianificazione e lo studio dei necessari interventi (art. 15 cpv. 2 lett. f. LaLPAmb) per le discariche per materiali inerti previste nel Piano di gestione dei rifiuti è decisa dalla SPAAS e corrisponde a fr. 3.50 il mc di materiale sciolto depositato definitivamente.⁴

²Per il computo di tale tassa, fanno stato le dichiarazioni ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati del 5 aprile 2000 (OTaRsi) e le relative disposizioni di applicazione.

e) indennizzi ai Comuni

Art. 11a ⁵ ¹I Comuni sede e quelli che subiscono disagi causati dall'attività di una discarica ricevono complessivamente un indennizzo annuale ai sensi dell'art. 15 cpv. 3 LaLPAmb proporzionale alla tassa di pianificazione incassata in base all'art. 11.

²Il Dipartimento decide, di regola contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di gestione, la proporzione tra l'indennizzo e la tassa di pianificazione, nonché, qualora vi siano più Comuni toccati da una singola discarica, la chiave di riparto tra i medesimi. In ogni caso, l'indennizzo complessivo non può superare il 50% della tassa di pianificazione.

³La decisione di versamento dell'indennizzo annuale è emanata dalla SPAAS sulla base della tassa di pianificazione effettivamente incassata per ogni singola discarica.

Titolo IV

Disposizioni finali e transitorie

Contravvenzioni

Art. 12 In deroga all'art. 3 cpv. 3 RLaLPAmb, le contravvenzioni all'art. 7 sono punite dal Municipio con la multa fino al massimo di fr. 20'000.--. La procedura è regolata dagli art. 147 segg. della legge organica comunale.

Norme transitorie

Art. 12a ⁶ ¹L'obbligo di consegna all'Azienda di cui all'art. 6a entra in vigore il 1° gennaio 2010.

²Per le discariche in esercizio prima del 31 dicembre 2012 la tassa di pianificazione di cui all'art. 11 è fissata a fr. 1.50 il mc di materiale sciolto depositato definitivamente sino all'estinzione della relativa autorizzazione di gestione.⁷

³Gli indennizzi ai Comuni previsti dall'art. 11a sono computabili a partire dal momento in cui è prelevabile la tassa di pianificazione.

³ Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 14.11.2008 - RU 2008, 657.

⁴ Cpv. modificato dal R 5.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 569.

⁵ Art. introdotto dal R 11.11.2008; in vigore dal 14.11.2008 - BU 2008, 657.

⁶ Art. introdotto dal R 11.11.2008; in vigore dal 14.11.2008 - BU 2008, 657.

⁷ Cpv. modificato dal R 5.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 569.

Entrata in vigore

Art. 13 Ottenuta l'approvazione federale⁸, il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore⁹ contemporaneamente alla Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LaLPAmb) del 24 marzo 2004.

Publicato nel BU **2005**, 341 e 413.

⁸ Approvazione federale 28.9.2005 - BU 2005, 344.

⁹ Entrata in vigore: 1.1.2006 - BU 2005, 341.